

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1397

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SINESIO e SCALIA

Presentata il 20 maggio 1964

Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente « norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » viene istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio una Commissione centrale suddivisa in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Dalla suddetta Commissione sono esclusi i rappresentanti dei venditori ambulanti.

La presente proposta di legge, pertanto, si propone di estendere anche a questa cate-

goria il diritto di essere rappresentati nelle tre sezioni della Commissione.

In tal modo sarà reso un atto di giustizia verso questa vasta categoria sociale, che, come è noto già è costretta ad esplicare la propria attività in una situazione di inferiorità nei confronti degli altri commercianti del settore.

Infatti, i venditori ambulanti già gravati di oneri non indifferenti, oneri derivanti spesso dalla natura stessa della loro attività, non hanno una adeguata tutela giuridica; tutela che sarebbe garantita dalla presenza nella suddetta commissione, di rappresentanti della loro categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, tre per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.